




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 23 DEL 29/12/2021**

OGGETTO: ADOZIONE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. MISURE TEMPORANEE DIRETTE AD EVITARE SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO IN SPAZI APERTI

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2021/199 DELL'UFFICIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256:

EA99C72763E874D9F87BDC6F18B7A6F946ECA4D5D5BDE893AFFFBBE4ED15C67B

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 24 dicembre 2021 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato prorogato lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, fino al 31 marzo 2022;
- l'art. 6 del medesimo decreto dispone il divieto fino al 31 gennaio 2022 di feste, comunque denominate, eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

CONSIDERATO che:

- in occasione dei festeggiamenti di fine anno sulle pubbliche vie e piazze e/o in direzione di esse, è invalsa l'abitudine dell'accensione di fuochi d'artificio, del lancio di razzi, dello sparo di mortaretti e simili
- che in connessione alla festività dell'Epifania nel territorio è diffusa la tradizione della combustione di falò rituali, qualora non vietati da misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria già disposte dalla normativa regionale e recepite con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 20/04/2021 ed applicate con ordinanza del dirigente del Settore Sicurezza e Gestione del territorio n. 109/2021.

ATTESO che le circostanze evidenziate possono rappresentare contesti di rischio favorevoli alla diffusione del virus covid-19 ed essere di pregiudizio per la collettività.

RITENUTO opportuno adottare sul territorio comunale, per quanto sopra premesso, disposizioni rivolte ad evitare aggregazioni di persone e in genere assembramenti al fine di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione atta al contrasto della diffusione dell'epidemia sanitaria in corso.

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 24/12/2021;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso,

È FATTO DIVIETO

nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31/01/2022 al fine di evitare assembramenti di persone:

- **sulle pubbliche vie e piazze o in direzione di esse, lo sparo di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi, o, in genere, accensioni o esplosioni pericolose;**
- **di effettuare combustioni in spazi aperti di falò rituali in connessione alla festività dell'Epifania.**

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 gennaio 2022 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di due pagine.

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.